



## **Regolamento della Residenza Protetta “Carlo Amici” di Trevi**

*Approvata dalla Direzione di Dinamica Cooperativa Sociale in data  
09/09/2019*

### ***Art. 1 - Finalità***

La Residenza Protetta “Carlo Amici” di Trevi offre un servizio di carattere residenziale che ha il compito di garantire un adeguato comfort abitativo e un elevato supporto socio sanitario ed assistenziale, nel rispetto dell'autonomia personale e della riservatezza. Il servizio è strutturato per favorire ritmi di vita di tipo familiare; si promuove la partecipazione degli ospiti e dei loro familiari alla vita comunitaria ed alla gestione della struttura, creando il più possibile occasioni di incontro tra gli ospiti e la realtà esterna anche tramite l'apporto delle organizzazioni del volontariato, nell'obiettivo di evitare lo sradicamento dal contesto sociale e garantire una buona qualità di vita.

### ***Art. 2- -Ospiti***

Possono usufruire dei servizi della struttura ospiti anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti; la Residenza può accogliere anche ospiti adulti ma con gravi limitazioni e comunque non autosufficienti; la Residenza offre i suoi servizi ad ospiti prioritariamente residenti nel territorio del Comune di Trevi e dei comuni della USLUmbria2, per i quali non sia possibile il mantenimento nel proprio ambiente familiare e sociale e per i quali siano state verificate tutte le possibilità alternative al ricovero o di altra collocazione.

### ***Art. 3 - Modalità e criteri di ammissione***

**3.1.** La Residenza ospita 20 utenti complessivamente, per i quali è prevista l'ammissione alla Residenza in modalità compartecipata con la USLUmbria2.

L'ammissione alla Residenza Protetta è riservata prioritariamente ai cittadini anziani residenti nel territorio della USLUmbria2 che manifestino la volontà di inserimento presso la struttura.

3.2. La domanda di ammissione per i posti in convenzione va indirizzata ed inoltrata, tramite Centro di Salute di appartenenza dell'utente, alla USLUmbria2; la domanda di ammissione dovrà essere corredata da:

1. relazione del servizio sociale attestante le condizioni di natura socio-familiare e ambientale;
2. certificazione del medico di medicina generale ed attestazioni della situazione di invalidità;
3. stato di famiglia;
4. documentazione da cui risulti la situazione economica della persona, beni, redditi e pensioni percepite (da rinnovarsi annualmente).

L'ingresso dell'ospite per i posti in convenzione viene decisa dall'USLUmbria2 in base alla propria lista d'attesa.

3.3. L'ospite al quale venga comunicata l'ammissione alla Residenza a tempo indeterminato può richiedere una proroga all'ingresso nella residenza di durata non superiore a 15 giorni, previa relativa richiesta scritta da far pervenire alla Direzione del Dipartimento Servizi Sociali della ULSUmbria2, non oltre il decimo giorno della sopraccitata comunicazione; per tale periodo di proroga, gli ammessi non sono tenuti a corrispondere la quota giornaliera del previsto contributo. Gli ospiti che scelgano di avvalersi delle prestazioni privatistiche devono presentare la domanda presso la sede dell'Ente gestore della Residenza; anche in questo caso i richiedenti dovranno fornire adeguata documentazione sulle condizioni generali e sulla capacità di vivere in ambiente comunitario, allegando le certificazioni previste; in entrambi i casi verrà stipulato un contratto tra l'Ente gestore e l'ospite (oppure l'amministratore di sostegno dello stesso); all'atto della stipula del contratto è previsto il versamento di una cauzione di € 400,00 (euro quattrocento/00) come indicato nella modulistica di ammissione.

3.4. Il richiedente ammesso all'ospitalità, deve sottoporsi a visita medica di controllo da parte del medico della struttura che provvederà a redigere la cartella clinica. L'ospite ammesso nella residenza dovrà prendere visione del presente Regolamento interno e sottoscriverne l'integrale accettazione. Anche per i posti in regime privatistico è possibile la permanenza a tempo indeterminato; possono altresì essere ammessi ospiti in ricovero temporaneo od a tempo prestabilito per determinate esigenze dell'ospite o della famiglia.

3.5. L'ospite qualora lo desideri può mantenere il proprio medico di famiglia a patto che lo stesso garantisca le proprie prestazioni professionali durante la permanenza in struttura.

3.6. L'Ente gestore ha la facoltà di trasferire l'ospite da una camera diversa a quella assegnata all'atto dell'ingresso, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze di

vita comunitaria o dalle mutate condizioni fisiche dell'ospite.

#### ***Art. 4 – Alloggio***

L'ospite al momento dell'ingresso nella R.P. si impegna a :

- 1) osservare le regole di igiene nell'abito della propria stanza;
- 2) mantenere in buono stato l'alloggio assegnato, gli impianti e le apparecchiature;
- 3) segnalare in maniera tempestiva, direttamente o di persona o tramite i propri familiari ed amministratori, ogni malfunzionamento degli impianti elettrici, idraulici o delle apparecchiature;
- 4) è vietata la riparazione o la manutenzione da parte di persone non autorizzate dall'Ente Gestore;
- 5) consentire al personale di servizio a qualsiasi altro persona indicata per provvederete a pulizia, attività di manutenzione, ecc.;

L'ospite è tenuto ad avvisare la Cooperativa dei danni arrecati per propria incuria o trascuratezza; è fatto divieto all'ospite, nel proprio alloggio, di alloggiare anche momentaneamente persone o amici, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia dell'ospite.

L'assegnazione della stanza è decisa dalla Direzione sanitaria della struttura e la Cooperativa si riserva la possibilità di cambiare la stanza assegnata per motivate ragione di ordine sanitario e logistico.

#### ***Art. 5 - Vitto***

5.1. Il vitto è essenzialmente a carattere familiare, rispettoso della stagionalità, le proposte alimentari sono preparate con prodotti di alta qualità, rispettose di tutte le normative igienico sanitarie vigenti. Il menù è stabilito sulla base di una tabella dietetica opportunamente predisposta dal medico curante con la consulenza di un dietologo. Diete personali e speciali sono preparate per gli ospiti che hanno particolari necessità alimentari e sanitarie, quali diabete, insufficienza renale, intolleranze, disfagia, ecc.; la Residenza opera in collaborazione con il Servizio Dietetico della USLUmbria2 per soddisfare particolari necessità degli ospiti.

Sono previste sempre due alternative di primo e due di secondo, vengono approntati menù particolari per le festività. Il menù viene reso noto a tutti gli ospiti ed ai pazienti, e sarà affisso in sala pranzo. La preparazione dei pasti avviene all'interno della struttura nella cucina al piano terra, per garantire la freschezza e la gradibilità dei cibi. Al di fuori dei pasti all'ospite saranno fornite acqua minerale e una bevanda calda (the, camomilla, latte).

5.2. È vietata la conservazione dei cibi nelle camere da letto; l'acquisto e la consumazione dei cibi confezionati all'esterno della struttura deve essere autorizzata dal coordinatore infermieristico.

Colazione, pranzo, spuntino e cena sono serviti nella sala da pranzo e solamente in caso di necessità la Cooperativa può autorizzare il servizio in camera.

L'orario dei pasti è il seguente:

Colazione: 8.30 – 9.30;  
Pranzo: 12.00 – 12.30;  
spuntino: 15.30 – 16.00;  
cena: 18.30 – 19.00.

Durante la somministrazione dei pasti, per evitare disagi e confusione agli ospiti, i familiari ed amici, esclusi i casi autorizzati dal coordinatore infermieristico, sono tenuti a sostare al di fuori del refettorio.

#### ***Art. 5- Dimissioni volontarie***

L'ospite (o per lui l'amministratore di sostegno) può chiedere di essere trasferito presso altra Residenza o di essere dimesso senza alcun preavviso, previa comunicazione datata e sottoscritta alla direzione dell'Ente Gestore della Residenza. La dimissione volontaria in caso di posti in convenzione comporta la perdita del diritto del posto letto, che potrà eventualmente essere richiesto dopo aver esperito di nuovo le pratiche necessarie e lo scorrimento della lista d'attesa.

#### ***Art. 6 - Retta***

6.1. La retta di ricovero viene definita nel suo tetto massimo dalle normative regionali di riferimento; l'ammontare della retta è aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. La retta è comprensiva di tutte le prestazioni previste nel presente regolamento e di quanto altro sia disposto dalle norme in materia. La retta deve essere versata mensilmente presso l'istituto bancario indicato dall'Ente Gestore entro la prima settimana del mese, salvo diverso accordo stabilito al momento dell'ammissione o successivamente.

6.2. L'ospite ha diritto ad una riduzione della retta in caso di ricovero ospedaliero; in caso di assenza volontaria, l'ospite ha diritto ad uno sconto sulla retta a partire dal terzo giorno.

#### ***Art. 7 - Gestione liste di attesa***

Per quanto attiene la gestione degli ingressi in Residenza Protetta per i posti in convenzione, la lista d'attesa è gestita dalla USLUmbria2 e la lista d'attesa è consultabile su richiesta; per i posti in regime privatistico si segue l'ordine di presentazione della domanda.

#### ***Art. 8 - Orari di accesso alla struttura***

Nella Residenza Protetta, l'ospite gode della massima libertà di uscita e di entrata. L'ospite può uscire ed entrare in tutte le ore della giornata, previo obbligatoria informazione al Coordinatore infermieristico e compilazione dell'apposito modulo, rispettando gli orari che contrassegnano le attività della vita comunitaria.

L'ospite può ricevere visite di parenti ed amici nei locali messi a disposizione e nella propria stanza (se è camera singola) dalle ore 9.30 alle ore 19.30, evitando

gli orari dei pasti, del riposo e della propria cura igienica (salvo autorizzazione). Per la sicurezza degli ospitati l'accesso dei visitatori deve essere preventivamente comunicato al personale in servizio, che ne accerta l'identità e ne annota la permanenza. Di norma, è da evitare la presenza di parenti od amici dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.30 alle 09.30 del mattino successivo, perché trattasi di orari deputati normalmente al riposo ed alla tranquillità dell'ospite.

### ***Art. 9 - Servizi alla persona***

Agli ospiti vengono assicurati servizi e prestazioni complementari quali:

#### **9.1. Servizio di assistenza medica ed infermieristica:**

Il servizio sanitario è assicurato, oltre che dal medico di medicina generale convenzionato con ciascun ospite, dal medico Direttore sanitario della struttura, dal personale infermieristico e dal personale socio sanitario ed ausiliario in servizio nella residenza.

Il personale della Residenza Protetta provvede a:

- 1) somministrare all'ospite le cure e le terapie necessarie secondo le prescrizioni dei medici curanti;
- 2) garantire la distribuzione e l'assunzione delle terapie negli orari previsti;
- 3) verificare la corretta assunzione delle diete prescritte;
- 4) organizzare eventuali trasporti dell'ospite per ricoveri ospedalieri;
- 5) allertare in caso di necessità il medico curante o i servizi di emergenza.
- 6) Provvede altresì ad avvisare i referenti nelle schede personali.
- 7) Provvede al reperimento dei farmaci e presidi necessari dietro prescrizione del medico curante.

L'assistenza infermieristica è al servizio degli ospiti per le prestazioni specificate dalla legge; la Cooperativa assicura lo stesso trattamento e gli stessi servizi a tutti gli ospiti. Gli ospiti che per comprovati motivi o per volere proprio o dei familiari, intendono avere una particolare assistenza diurna, devono provvedervi a proprie spese e secondo le norme vigenti di legge previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, liberando quest'ultimo da qualsiasi responsabilità.

#### **9.2. Servizio di fisioterapia.**

Il servizio di Fisioterapia è finalizzato alla prevenzione ed al recupero della motilità, della coordinazione motoria. Il fisioterapista provvede, in caso di necessità, alla corretta informazione dell'utente o dei familiari sull'utilizzo dei mezzi di contenzione e degli ausili necessari.

#### **9.3. Servizio di Animazione.**

Il servizio di animazione ha il compito di favorire e incrementare le attività espressive, creative e manuali. Il servizio di animazione è articolato secondo una rotazione ciclica delle varie attività per favorire un maggior stimolo verso una

pluralità di interessi e di abilità. Il servizio di animazione favorisce gli ospiti per quanto riguarda l'organizzazione di uscite di gruppo programmate con gli animatori, potendo anche avvalersi di un mezzo di trasporto.

#### 9.4. Servizio alberghiero e servizi accessori.

La Cooperativa garantisce sempre il cambio del letto e la sanificazione dei materassi periodica mediante la lavanderia interna ed il supporto di una ditta esterna specializzata per il servizio lavanolo. Per quanto riguarda i capi di vestiario dell'ospite, questi deve sempre disporre di un corredo personale sufficiente; i capi personali di biancheria di ogni ospite vengono contrassegnati, per il riconoscimento, con un numero identificativo personale. Anche gli eventuali reintegri di vestiario vanno segnalati al servizio per l'identificazione e tracciabilità e non inseriti direttamente nell'armadio. Il servizio lavanderia garantisce il lavaggio, la relativa asciugatura, la stiratura ed il rammendo di ogni capo di vestiario dell'ospite; si consiglia l'uso di capi di abbigliamento non delicati, considerate le temperature di lavaggio usuali e i prodotti per l'igienizzazione degli stessi. L'Ente non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il deterioramento dei capi di vestiario. Il reintegro dell'abbigliamento personale, come per i beni di uso privato, è a carico dell'ospite. Gli ospiti bisognosi potranno usufruire del vestiario messo a disposizione dall'Ente.

#### 9.5. Servizio di Assistenza Spirituale.

La Cooperativa ritiene di particolare importanza, per il benessere complessivo della persona, che gli ospiti anziani possano soddisfare le proprie necessità spirituali e culturali. Pertanto, la Cooperativa si dichiara fin da ora disponibile a fornire tutte le facilitazioni possibili per garantire e facilitare le attività del culto, con particolare riguardo alle festività solenni ed ai riti delle esequie.

#### 9.6. Prestazioni mediche e farmaceutiche private.

La Cooperativa non si fa carico delle prestazioni mediche, fisioterapiche, ecc. praticate agli ospiti da persone cui l'ospite si rivolga privatamente; altresì la Cooperativa non si fa carico dell'acquisto di medicinali e presidi non concessi a titolo gratuito dal SSN, degli eventuali farmaci da banco o di ricoveri in strutture private né dell'assistenza degli ospiti durante le degenze ospedaliere.

### ***Art. 10 – Rapporti tra ospiti e personale.***

#### *10.1. Doveri dell'ospite.*

L'ospite non può pretendere dal personale alcuna prestazione non prevista dal normale programma di servizio e deve mantenere con il personale rapporti di reciproco rispetto e comprensione; nel caso in cui debba avanzare delle richieste straordinarie o segnalare inadempimenti nel servizio, può rivolgersi al coordinatore infermieristico.

*10.2.* L'operatore deve svolgere la sua attività a favore e per la cura dell'ospite adottando la massima correttezza, nel rispetto della persona dell'ospite, in

particolare per le attività di supporto alla cura ed assistenza.

Ai sensi delle normative vigenti è assoluto divieto per i dipendenti della struttura ricevere dagli ospiti qualsiasi forma di regalia per servizi dovuti;

L'attività dell'operatore è finalizzata al mantenimento delle autonomie residue e di autogestione dell'ospite; in quest'ambito è opportuno adottare la massima cura, delicatezza e tutela nelle attività di supporto alle funzioni essenziali ed in particolare:

- nell'alzata e nella messa a letto;
- nella cura e igiene personale;
- nel riassetto delle camere e riordino degli effetti personali;
- nell'assunzione dei pasti;
- nella deambulazione e nell'utilizzo di ausili per la motricità globale.

L'operatore di cura ed assistenza deve porre particolare attenzione e vigilanza anche sulle condizioni generali del soggetto ed attivarsi immediatamente in tutte le eventuali situazioni di emergenza.

#### ***Art. 11 – Divieti.***

L'ospite deve adeguarsi alle decisioni che la Cooperativa adotterà nell'interesse della comunità e nel pieno rispetto del singolo.

In particolare, all'ospite è fatto divieto di:

- Stendere alle finestre capi di biancheria;
- Tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali quando siano pericolosi per le persone che passano o sostano sotto le finestre;
- Utilizzare fornelli a combustibile, stufette a gas, fornelli elettrici o a combustibile;
- Usare apparecchi rumorosi che possano comunque arrecare disturbo agli altri ospiti;
- Gettare immondizia, rifiuti ed acqua dalle finestre;
- Vuotare nei sanitari qualsiasi materiale che possa otturare o nuocere al buono stato delle condutture;

L'ospite deve evitare, con il massimo impegno, tutto ciò che può recare disturbo al compagno di camera o ai vicini di stanza. È vietato asportare dalle sale e dai locali comuni ogni cosa che costituisce arredo delle sale e dei locali.

Si ricorda inoltre che:

- l'ospite non può disporre autonomamente di farmaci: l'eventuale presenza di farmaci, anche da banco, va segnalata al Coordinatore infermieristico;
- non è consentito preparare il cibo nella propria stanza; è possibile consumare cibo nella propria stanza in determinati casi di necessità.
- I parenti ed amici che vogliano portare in dono agli ospiti cibi e/o bevande sono tenuti a consultare preventivamente il Coordinatore infermieristico

per stabilire la compatibilità di tali prodotti con le condizioni generali dell'ospite o con le eventuali prescrizioni dietetiche.

Nella propria stanza è consentito l'uso di apparecchi audiovisivi che potranno essere collegati agli impianti di antenna centralizzata ove questi esistano; in tutti gli altri casi si dovrà usufruire di antenna interna; l'uso dell'apparecchio audiovisivo in orario di silenzio è permesso solo con la radio cuffia.

Non è ammessa la presenza di animali nella Residenza.

Non è ammessa la detenzione di coltelli e di qualunque oggetto atto ad offendere.

Non è ammessa per nessun motivo la detenzione di superalcolici.

**In tutti gli spazi della struttura è fatto assoluto divieto di fumare.**

### ***Art. 12 - Custodia dei valori.***

La Cooperativa non assume responsabilità alcuna per i valori conservati nelle stanze degli ospiti. Si raccomanda agli ospiti di non conservare somme di denaro, oltre quello necessario per le spese correnti. La struttura non sarà ritenuta responsabile, inoltre dello smarrimento e/o danneggiamento di protesi di qualsiasi tipo.

### ***Art. 13 - Dimissioni volontarie dell'ospite***

13.1. L'ospite è libero di chiedere il ritorno a casa o il trasferimento in altra struttura, previa comunicazione scritta alla Direzione della Cooperativa, che provvederà ad inviarne comunicazione al Comune ed alla USLUmbria2. In entrambi i casi l'ospite dovrà attivarsi per trasferire anche i propri beni presenti nella struttura nel più breve tempo possibile; trascorso un mese di tempo, eventuali beni rimasti nella struttura potranno essere utilizzati a piacimento o dismessi dalla Residenza stessa.

13.2. Si ricorda che le dimissioni comportano la perdita del posto nella lista d'attesa gestita dalla USLUmbria2.

### ***Art. 14 – Allontanamento dell'ospite.***

La Cooperativa può disporre l'allontanamento dell'ospite con provvedimento di urgenza qualora questi:

- Tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- Commetta gravi infrazioni reiterate del regolamento interno;
- Sia moroso nel pagamento della retta;
- Crei grave confusione nella Casa di Riposo con il proprio comportamento, anche se tali comportamenti sono cagionati dallo stato di salute.

L'Ente può altresì dimettere l'ospite qualora le condizioni di salute dell'ospite siano tali da non potere essere assistite adeguatamente presso la Residenza Protetta.

### ***Art. 15 – Decesso dell'ospite.***

In caso di decesso dell'ospite, qualora avvenga nella Residenza, la Residenza stessa garantisce la composizione corretta della salma, per garantire le condizioni di rispetto dovute alla persona; la Direzione della Cooperativa provvederà alla comunicazione del decesso all'USLUmbria2.

Il personale della struttura redigerà un elenco quale siano elencati gli oggetti di proprietà del defunto. I beni rinvenuti saranno custoditi dalla Direzione in attesa di essere consegnati, con l'osservanza delle norme di legge, agli aventi diritto; questi avranno 30 giorni di tempo dalla data del decesso per recuperare gli effetti del defunto, della consegna dei quali gli stessi rilasceranno quietanza all'atto della restituzione. Scaduto questo termine, i beni presenti nella struttura diverranno di proprietà della Cooperativa.

### ***Art. 16 – Rapporti con il volontariato.***

La Cooperativa ritiene di particolare importanza il contributo del volontariato, ritenendolo attività qualificante nella vita delle Residenze, sia per il supporto che il volontario può offrire al lavoro degli operatori, sia per il contributo in termini di miglioramento della quotidianità che i volontari possono apportare alla condizione dell'ospite, riducendone drasticamente i rischi di isolamento e di alienazione; i volontari possono anche interagire positivamente con i familiari degli ospiti; le attività del volontariato inoltre possono proficuamente ricreare legami e relazioni con il tessuto sociale.

La Cooperativa si dichiara disposta fin da subito a collaborare con il volontariato purché vengano rispettate alcune essenziali condizioni:

- I volontari che vogliono collaborare devono essere iscritti agli albi del volontariato del Comune, se presenti, o ad associazioni di volontariato riconosciute;
- La collaborazione dei volontari (studenti o privati cittadini interessati alle finalità sociali e culturali della Residenza viene ammessa purché gli interessati siano adeguatamente informati in merito alle norme di regolamentazione interna della Struttura;
- I volontari sono tenuti a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti loro affidati.
- La richiesta di svolgere una attività volontaria deve essere presentata per iscritto e deve contenere un programma di massima delle finalità perseguite, indicando anche tempi e durata dell'intervento;

Si ricorda che la prestazione volontaria non obbliga la Cooperativa ad alcun impegno economico e non precostituisce diritto alcuno ai fini delle assunzioni; il rapporto collaborativo tra Volontario e Struttura deve essere utile per entrambi e contribuire nel modo più proficuo alle esigenze ed ai bisogni di ciascun ospite in particolare e del Servizio in generale.